

Come da art. 9 del Bando

ART. 9 CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 15, dall'Ente che realizza il progetto d'intervento prescelto che verifica l'idoneità e la compatibilità dei candidati allo svolgimento delle attività previste dal progetto d'intervento.

L'Ente nomina con proprio atto la commissione di valutazione.

L'Ente dovrà stabilire e rendere noti ai candidati, mediante pubblicazione sul proprio sito web o comunque con altre idonee modalità, le date, la sede e le modalità di svolgimento della selezione almeno 10 giorni prima del loro inizio.

La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

L'Ente ospitante effettua l'accertamento dell'idoneità dei candidati mediante un esame comparativo dei curricula allegati alla domanda e mediante colloquio volto ad accertare le competenze richieste e la compatibilità dei candidati con il contesto operativo dove si svolge il progetto d'intervento e/o l'idoneità degli stessi ad operare con la tipologia di utenza alla quale il progetto d'intervento si rivolge.

La valutazione, coerentemente con quanto previsto dalla DGR n. 1832 del 26/11/2024 avviene sulla base dei criteri di seguito indicati:

Criteri	Indicatori di dettaglio	Pesi
Qualità (peso 40)	1. Competenze motivazionali (CVM)	40
Efficacia potenziale (peso 60)	2. Titolo di Studio (STU)	30
	3. Condizione occupazionale dei destinatari (COP)	30

I punteggi saranno assegnati agli indicatori di dettaglio secondo le seguenti modalità:

COMPETENZE MOTIVAZIONALI (CVM)

I punteggi saranno assegnati esprimendo, attraverso un colloquio, un giudizio sulle competenze e motivazioni del candidato tenendo conto:

- della congruenza tra le esperienze professionali pregresse del candidato, desumibili dal suo CV, ed il progetto d'intervento;
- della motivazione e disponibilità ad adattarsi alle attività proposte dal progetto anche in relazione agli spostamenti dal luogo di residenza a quello della sede operativa;
- della conoscenza e condivisione degli obiettivi e delle attività del progetto d'intervento.

I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia:

- ottimo = 5 punti
- molto buono = 4 punti
- buono = 3 punti
- discreto = 2 punti
- sufficiente = 1 punto
- insufficiente = 0 punti

TITOLO DI STUDIO (STU)

I punteggi saranno assegnati formulando un giudizio in merito all'adeguatezza qualitativa degli operatori coinvolti nel progetto tenendo conto del titolo di studio e della pertinenza rispetto al progetto.

I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia:

- Laurea triennale attinente progetto = 4 punti
- Diploma attinente progetto = 3 punti
- Diploma non attinente progetto = 2 punti
- Licenza media = 1 punto

CONDIZIONI OCCUPAZIONALI DEI DESTINATARI (COP)

I punteggi saranno assegnati tenuto conto delle condizioni occupazionali del candidato valutate in riferimento alla durata della condizione di disoccupato/a o della condizione di inattivo/a dichiarata nella domanda.

I punteggi saranno assegnati sulla base della seguente griglia:

- Soggetti disoccupati da oltre 24 mesi = 4 punti;
- Soggetti disoccupati da oltre 12 mesi = 3 punti;
- Soggetti disoccupati da 6 a 12 mesi = 2 punti;
- Soggetti disoccupati da meno di 6 mesi o inattivi = 1 punto.

La graduatoria dei soggetti beneficiari sarà definita assegnando a ciascun candidato un punteggio sui singoli indicatori previsti, normalizzando i punteggi ottenuti sui singoli indicatori (ossia dividendo il punteggio assegnato al singolo candidato sul singolo indicatore per il valore massimo che il punteggio dello stesso indicatore può assumere), moltiplicando i punteggi normalizzati per il peso dei singoli indicatori e sommando i punteggi normalizzati e ponderati.

Per ogni giovane valutato l'Ente dovrà compilare l'apposita scheda di valutazione, attribuendo il punteggio relativo ad ogni singola voce.

Il punteggio massimo ponderato che un candidato può ottenere è pari a 100 punti.

Sono dichiarati idonei a svolgere il Servizio Civile i candidati che abbiano ottenuto un punteggio totale normalizzato e ponderato pari, al minimo, a 60/100.

A parità di punteggio è prioritariamente preferito il candidato che ha ottenuto il punteggio più alto con riferimento al criterio dell'efficacia potenziale in relazione a quanto previsto dal vigente documento attuativo del PR FSE+ 2021/2027 (DGR n. 1625 del 28/10/2024) e, in caso di ulteriore ex aequo, il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.

I candidati che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 60/100 sono dichiarati "non idonei" e non potranno in nessun caso essere avviati al servizio.